



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE**

riunito in composizione collegiale in data 11.05.2023 in persona dei sigg.ri magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

nel procedimento

**R.G. N. 517-1/2023 Ruolo P.U.**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

nata in data 11 novembre 1973

in Ucraina  
assistita  
OCC:

-visto il ricorso introduttivo nel quale parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:  
“(...) *dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio della signora*

-richiamato il provvedimento del G.R. dell'11.05.2023 con il quale è stata rigettata la richiesta di esdebitazione dell'incapiente svolta da parte ricorrente in principalità nel ricorso citato ed è stata sottoposta alla disamina del Collegio la richiesta in via gradata come sopra riportata, con attribuzione n. 517-1/2023 Ruolo P.U.;

-vista la documentazione prodotta;

-ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito, essendo residente in Milano;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; si consideri infatti che la ricorrente non svolge più attività





imprenditoriale dall'anno 2005, essendo stata cancellata la ditta individuale alla stessa riferibile come da visura aggiornata della CCIAA *sub* doc. 6, fasc. ricorrente e ora percepisce reddito da lavoro dipendente, con la precisazione che l'accesso all'istituto della procedura di liquidazione controllata non è precluso a soggetti che abbiano maturato, come nella specie, un debito di origine non consumeristica;

C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;

F) Ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

come da dispositivo, si dichiara sin d'ora la non opponibilità del pignoramento del quinto operante, come da ricorso, sul reddito della dipendente, dovendo le entrate reddituali essere destinate alla Procedura nel concorso tra i creditori, dedotto l'importo destinato alle esigenze di vita della ricorrente, che verrà determinato con separato provvedimento del GD ex art. 268 CCI;

con riferimento, infatti, alle somme così destinate ai creditori, quanto all'epoca decorrente dalla pronuncia della sentenza si richiama l'indirizzo già espresso dalla Sezione intestataria in materia di liquidazione giudiziale, come disciplinata dalla previgente L. n. 3/2012.

Il decreto di apertura [oggi sentenza] determina lo spossessamento del debitore sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e determina la cristallizzazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato, che da quel momento non avrà altra funzione se non quella di realizzare la garanzia ex art. 2740 c.c., di soddisfare quindi i creditori con titolo o causa anteriore secondo le regole del concorso (artt. 2741 e segg. c.c.), con conseguentemente inopponibilità del pignoramento-trattenuta del quinto rispetto alla massa dei creditori, così come avveniva analogamente per la procedura fallimentare [oggi liquidazione giudiziale].

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

**PQM**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata del debitore

nata in data 11 novembre 1973 in Ucraina

**NOMINA**

Giudice delegato



## NOMINA

liquidatore l'OCC,  
ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;  
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;  
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;  
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;  
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;  
ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;  
dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.  
DICHIARA non opponibile alla Procedura -dalla data della presente sentenza- la trattenuta del quinto/pignoramento operati da \_\_\_\_\_ come da causali di cui in narrativa;  
manda al liquidatore per il sollecito deposito di istanza al GD per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile in data 11.05.2023

Il Giudice estensore

Il Presidente